

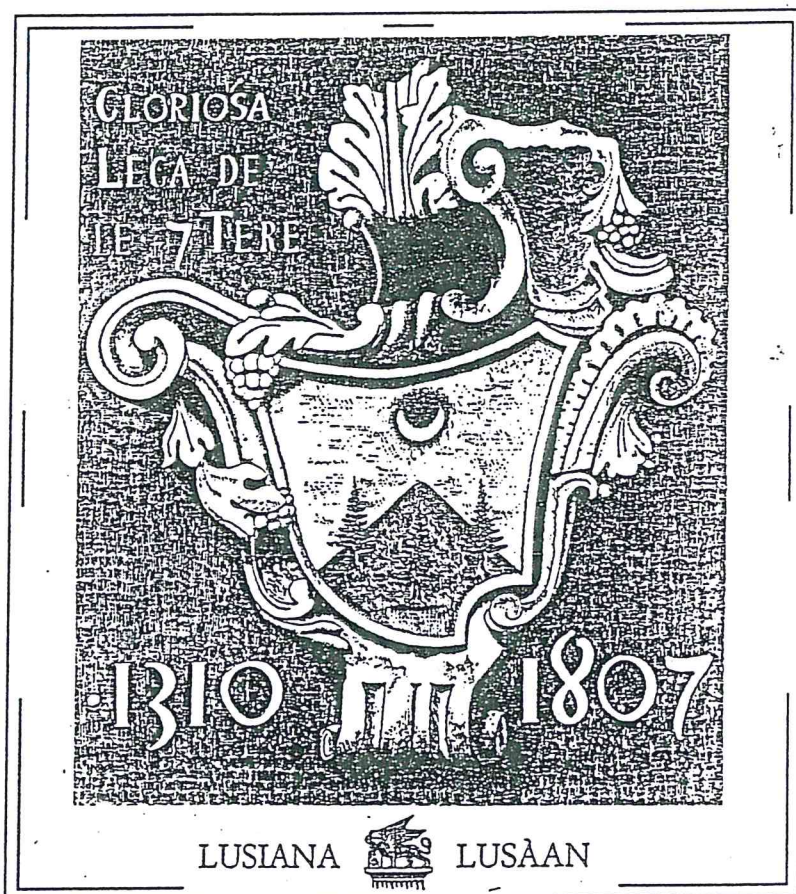
COMUNE di LUSIANA

PROVINCIA di VICENZA

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEGLI

USI CIVICI



Lusiana, lì 27 Agosto 1996

TITOLO I°: L'AMBITO DI APPLICAZIONE.

Art. 1)	Scopi e finalità.	pag. 3
Art. 2)	Titolari dei diritti di Uso Civico.	" 3
Art. 3)	Individuazione dei diritti di Uso Civico.	" 4
Art. 4)	Regime giuridico dei beni di Uso Civico.	" 5

TITOLO II°: DISCIPLINA DEI DIRITTI DI USO CIVICO ESERCITATI IN FORMA DIRETTA.

CAPO 1°: IL DIRITTO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.

Art. 5)	Specificazione del diritto di LegnatICO.	pag. 6
Art. 6)	Il diritto di raccogliere ramaglia, cimaglia e legna morta.	" 6
Art. 7)	Il diritto di disporre di legname per la costruzione e riparazione di fabbricati.	" 7

CAPO 2°: IL DIRITTO DI USO CIVICO DI PASCOLATICO.

Art. 8)	Specificazione del diritto di PascolatICO.	pag. 9
---------	--	--------

CAPO 3°: IL DIRITTO DI USO CIVICO DI ERBATICO.

Art. 9)	Specificazione del diritto di ErbatICO.	pag. 10
---------	---	---------

TITOLO III°: DISCIPLINA DEGLI USI CIVICI ESERCITATI IN FORMA COLLETTIVA.

CAPO 1°: GLI USI CIVICI CONSUETUDINARI.

Art. 10)	Specifica sugli usi e consuetudini.	pag. 11
Art. 11)	Il diritto di escursione e di ricovero negli edifici delle Malghe.	" 11
Art. 12)	Il diritto di cacciare.	" 11
Art. 13)	Il diritto di raccogliere erbe.	" 12
Art. 14)	Il diritto di raccogliere funghi e suffrutici.	" 12
Art. 15)	Il diritto di raccogliere rane e chiocciole.	" 12
Art. 16)	Il diritto di raccogliere le foglie morte.	" 12
Art. 17)	Il diritto di approvvigionarsi di stangame e pali per recinzione.	" 12
Art. 18)	Il diritto di approvvigionarsi di legname per esercitare il piccolo artigianato manifatturiero.	" 13
Art. 19)	Il diritto all'assegnazione di legna di faggio per il riscaldamento della propria abitazione.	" 13
Art. 20)	Riserva collettiva di faggio.	" 15

CAPO 2°: L'IMPIEGO DEI FRUTTI E DELLE RENDITE PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO DI USO CIVICO.

Art. 21)	Individuazione dei frutti e delle rendite.	pag. 16
Art. 22)	Individuazione dei campi di impiego delle utilità nette.	" 16
Art. 23)	La gestione dei boschi d'alto fusto.	" 17
Art. 24)	La gestione dei pascoli d'Alpeggio Estivo.	" 17
Art. 25)	Le concessioni per lo sfruttamento delle cave su terreni soggetti ad uso civico.	" 18
Art. 26)	Le concessioni per gli impianti e le attrezzature sportive su terreni soggetti ad uso civico.	" 18
Art. 27)	Le concessioni temporanee di occupazione di suolo del demanio civico.	" 19
Art. 28)	Le concessioni per la raccolta dei frutti del sottobosco, dei funghi, nonché della piccola fauna inferiore consentita.	" 19
Art. 29)	Le concessioni per l'esercizio dell'attività venatoria.	" 19

TITOLO IV°: NORME TRANSITORIE E FINALI.

Art. 30)	Attribuzione delle funzioni di gestione del patrimonio di Uso Civico.	pag. 21
Art. 31)	Provvedimenti sospensivi.	" 21
Art. 32)	La capacità edificatoria dei suoli appartenenti al demanio di Uso Civico.	" 22
Art. 33)	Individuazione degli usi esercitati dal capofamiglia anche in rappresentanza del proprio nucleo familiare.	" 22
Art. 34)	Allegati e regolamenti integrativi.	" 22

TITOLO I°: L'AMBITO DI APPLICAZIONE.

Art. 1) Scopi e finalità.

1. Il presente Regolamento detta norme per l'esercizio dei Diritti di Uso Civico sulle terre appartenenti a tale Demanio ai sensi della legge 16 Giugno 1927 n. 1766 e del R.D. 26 Febbraio 1928 n. 332 e, precisamente di tutte le aree e stabili comunali siti nel Comune di Lusiana e di quelle, site in altri comuni, come le malghe Laste di Manazzo, Larici di Sotto e di Sopra, Galmarara, Zingarella e parte alta fino a Cima 12, nonchè degli altri Beni di proprietà del Comune di Lusiana.

2. I Diritti di Uso Civico sono esercitati dagli aventi diritto, nei seguenti modi:

- a) in forma diretta;
- b) in forma collettiva con la partecipazione al godimento promiscuo dei Beni appartenenti al Demanio di Uso Civico.

3. A garantirne il diritto reale di godimento degli aventi diritto e della loro famiglia, viene istituita una Commissione Comunale composta da due consiglieri di maggioranza, uno di minoranza, dal responsabile dell'ufficio Forestale Comunale e dal Comandante del Corpo Forestale di Stato con Stazione a Lusiana.

Tale Commissione avrà la durata della legislatura in corso e, verrà rinnovata allo scadere della stessa.

Art. 2) Titolari dei diritti di Uso Civico.

1. Sono titolari dei Diritti di Uso Civico e possono esercitarli sia singolarmente, sia partecipando al godimento promiscuo dei beni, tutti i cittadini originari del Comune ovvero che vi risiedano continuativamente da almeno 10 anni senza aver commesso atti contro il Demanio di Uso Civico.

2. Gli emigranti conservano il titolo per l'esercizio dei Diritti di Uso Civico e lo esercitano immediatamente al loro rientro indipendentemente dal periodo di residenza di cui al precedente comma.

3. Nei casi previsti dal presente regolamento, l'Uso Civico del nucleo familiare è rappresentato dal capofamiglia. In tali casi egli si fa garante presso il comune del godimento del diritto di Uso Civico da parte di tutti i propri famigliari e conviventi.

4. Presso l'Ufficio Forestale Comunale è istituita l'anagrafe degli aventi diritto di Uso Civico, ordinati per nuclei famigliari con l'individuazione del capofamiglia. Vanno altresì individuati i casi di coabitazione di più capifamiglia e il soggetto più anziano fra loro che li rappresenta.

5. Tale anagrafe è mantenuta aggiornata a cura del responsabile dell'Ufficio Forestale Comunale, al quale il responsabile dell'Ufficio Anagrafico Comunale è tenuto a fornire gli aggiornamenti necessari.

6. Sono sospesi dall'esercizio dei diritti di Uso Civico, per un periodo da uno a dieci anni, su deliberazione della apposita Commissione Comunale:

- a) coloro che contravvengono alle leggi forestali, nonché per gravi infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento (quali: furti gravi, incendi dolosi, danneggiamento grave agli immobili);
- b) coloro che danneggiano volontariamente le opere e i beni del Demanio Civico.

7. I cittadini temporaneamente esclusi dal diritto d'esercizio di Uso Civico devono figurare su apposito registro alla cui revisione deve essere provveduto entro il mese di gennaio di ciascuno anno a cura della apposita Commissione Comunale.

8. Tutti gli aventi diritto di Uso Civico hanno pieno titolo ad utilizzare la viabilità esistente, ivi compresi i sentieri, i tratturi, le mulattiere nonché la viabilità militare dismessa, utilizzando veicoli a motore, a trazione animale ed altri veicoli, idonei alla specifica struttura di collegamento praticata, salvo limitazioni stabilite con ordinanza del Sindaco.

Dovrà essere fatta apposita richiesta al Sindaco del Comune, il quale rilascerà un apposito bollo annuale per permettere la circolazione su tutte le strade, onde poter esercitare il diritto di godimento, usanza e consuetudine di Uso Civico.

Tale bollo raffigurerà il simbolo del Comune, l'anno di validità, e il cognome-nome del titolare; dovrà essere esposto sul mezzo di trasporto usato in modo ben visibile per l'eventuale controllo delle forze d'ordine preposte.

Art. 3) Individuazione dei diritti di Uso Civico.

1. I Diritti di Uso Civico sui beni di cui all'art. 1 precedente, sono esercitati in via generale su tutti i prodotti delle terre e sui beni appartenenti al Demanio di Uso Civico.

2. Gli usi che spettano per indifferenziato, inalienabile nonché imprescrittibile diritto agli aventi titolo sono:

- a) Il Legnatico
- b) Il Pascolatico
- c) L'Erbatico.

3. La partecipazione in forma collettiva al godimento promiscuo dei Beni appartenenti al Demanio di Uso Civico da parte degli aventi diritto si attua nei seguenti modi:

- a) attraverso l'impiego di tutti i frutti e di tutte le rendite provenienti dalle Concessioni d'uso nonché, dai proventi della gestione dei Beni e delle terre di uso civico, esclusivamente per la crescita sociale, culturale ed economica della collettività degli aventi titolo, nonché per la conservazione del demanio stesso;
- b) attraverso l'esercizio di usi consuetudinari anche sopravvenuti nell'interesse della collettività degli aventi diritto e comunque sinché tali usi non divengano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo.

4. Sono usi consuetudinari:

- il diritto di escursione e di ricovero negli edifici delle Malghe al di fuori dei periodi di monticazione;
- il diritto di cacciare;
- il diritto di raccogliere erbe;
- il diritto di raccogliere funghi e suffrutici del bosco;
- il diritto di raccogliere rane e chiocciole;
- il diritto di raccogliere le foglie in autunno per la formazione delle lettiere nelle stalle;

- il diritto di approvvigionarsi di stangame per la realizzazione di pali e steccati per recinzioni;
- il diritto di approvvigionarsi di legname per l'esercizio del piccolo artigianato manifatturiero;
- il diritto di assegnazione della legna di faggio da ardere.

Art. 4) Regime giuridico dei beni di Uso Civico.

1. I Beni di cui al precedente art. 1 sono inalienabili, indivisibili, e vincolati in perpetuo alle loro destinazioni ed appartengono in piena proprietà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 12 della legge 16.06.1927 n. 1766, alla Collettività degli aventi titolo del Comune di Lusiana.

2. Tali beni sono inusucapibili.

3. Data la natura demaniale dei Beni di Uso Civico, questi non possono essere oggetto di atti negoziali. Possono tuttavia essere sottoscritti atti concessori sulla base di convenzioni approvate dal Consiglio Comunale e nel rispetto delle specifiche legislazioni, in particolare:

- a) per la conduzione di alpeggi e l'uso di strutture;
- b) per l'esercizio di attività sportive invernali ed estive;
- c) per l'esercizio dell'attività estrattiva;
- d) per ogni altro utilizzo compatibile con le esigenze di crescita sociale, culturale ed economica della Collettività degli aventi titolo.

4. Nei casi di cui al comma III° precedente, può essere attivata la procedura di mutamento permanente o temporaneo della destinazione.

5. In ogni caso in cui si propone la vendita di terre soggette al vincolo di Uso Civico, essa dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale previo parere non vincolante della apposita Commissione Consigliare.

6. Negli esperimenti di gara per l'individuazione della controparte cui affidare la concessione d'uso di terre del Demanio di Uso Civico, è riconosciuto il diritto di prelazione a coloro che dimostrino di essere iscritti all'anagrafe di cui all'art. 2.

7) Tutti i proventi comunque derivanti da atti concessori per l'uso di demanio soggetto ad Uso Civico, appartengono alla collettività degli aventi diritto così come individuata nella specifica anagrafe. Tali proventi, al netto delle spese di gestione determinate annualmente dalla Giunta e comprendenti quelle di vigilanza forestale Comunale, sono introitati in appositi capitoli del Bilancio Comunale vincolati esclusivamente per interventi a favore della sola Collettività degli aventi diritto di Uso Civico.

8. L'esercizio degli usi consuetudinari avviene a pieno titolo da parte degli aventi diritto in qualità di titolari di un diritto di proprietà collettiva indivisa.

9. Nessun diritto spetta direttamente al Comune. Esso interviene nella Comunità titolare degli Usi Civici esclusivamente come rappresentante organizzativo ed amministrativo dei proventi secondo quanto disposto dalla legge, dallo Statuto Comunale nonché dal presente regolamento.

TITOLO II°: DISCIPLINA DEI DIRITTI DI USO CIVICO ESERCITATI IN FORMA DIRETTA.

CAPO 1°: IL DIRITTO DI USO CIVICO DI LEGNATICO.

Art. 5) Specificazioni del diritto di Legnatico.

1. Sono Diritti di Uso Civico di Legnatico i sottoesposti casi:
 - a) il diritto di raccogliere ramaglia, cimaglia e legna morta;
 - b) il diritto di disporre di legname per la costruzione e la riparazione di fabbricati.

Art. 6) Il diritto di raccogliere ramaglia, cimaglia e legna morta.

1. La ramaglia ed i cimali sono costituiti dai residui delle operazioni di allestimento del legname sul letto di caduta; tali residui debbono essere obbligatoriamente lasciati in sito dagli allestitori i quali provvederanno a mantenere liberi i sentieri, i tratturi e le piste o strade forestali a servizio del lotto interessato.
2. La legna morta è costituita dalle piante non ancora abbattute, ma deperienti e/o rinsecchite, comunque non atte al commercio, nonché dalle ceppaie degli alto fusto.
3. L'esercizio del diritto di Uso Civico di legnatico è soggetto ad autorizzazione secondo le modalità fissate dal presente regolamento, previa richiesta scritta all'ufficio Forestale Comunale nella quale dovranno essere indicati l'ubicazione del lotto, la stima quantitativa del materiale raccogliabile e il termine entro il quale dovrà essere asportato.
4. Nel caso di più domande per lo stesso lotto, verrà stilata una graduatoria la quale terrà conto delle seguenti precedenze:
 - 1) data della richiesta;
 - 2) per coloro che per l'annata di raccolta non abbiano usufruito dell'assegno del faggio;
 - 3) per coloro che avendo richiesto l'assegnazione di una partita in precedenza, non l'abbiano ottenuta per eccesso di domande rispetto la disponibilità;
 - 4) per coloro che non abbiano mai o meno usufruito di tale diritto.
5. Le operazioni di accumulo della cimaglia, della ramaglia o della legna morta dovranno avvenire evitando di ostruire sentieri, strade, tratturi e piste di esbosco onde consentire a tutti gli utilisti di poter accedere e poi di poter asportare per tali vie, le partite a loro assegnate.
Nell'allestimento della legna morta, l'assegnatario dovrà provvedere all'asportazione di tutta la pianta, ivi compreso cimali e ramaglia.
6. Le partite che non saranno asportate dal Bosco entro i termini assegnati potranno essere riassegnate ad altro richiedente in graduatoria ovvero recuperate dal Comune e assegnate alla Riserva Comunale per gli usi di seguito indicati.

Art. 7) Il diritto di disporre di legname per la costruzione e riparazione di fabbricati.

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Giunta Municipale con propria delibera e nel rispetto delle previsioni contenute nel Piano di Assestamento forestale, stabilisce:

- a) la quantità massima complessiva in mc. allestiti, di legname per la costruzione e la riparazione di fabbricati, da assegnare nel corso dell'anno agli aventi diritto;
- b) l'indicazione delle particelle forestali ove si prevede di reperire le quantità di cui al punto precedente;
- c) la viabilità di accesso a dette particelle.

2. La quantità massima complessiva di legname da assegnare nel corso dell'anno agli aventi diritto, non può comunque superare il 10% della ripresa annua complessiva indicata dal Piano Economico in vigore.

3. I fabbricati per i quali l'avente titolo può richiedere l'assegnazione di legname per costruzione e riparazione sono:

- a) la casa ove risiede stabilmente, limitatamente alla quota abitata dell'avente titolo;
- b) l'opificio, la stalla, il fienile e comunque il luogo ove egli, in qualità di proprietario, svolge la propria attività e limitatamente alla sua quota.

Tali fabbricati devono essere situati nel territorio del Comune di Lusiana.

4. Ogni avente titolo può disporre, nell'arco della vita, di un quantitativo di legname per la costruzione e la riparazione dei propri fabbricati, complessivamente fino a 15 mc.

5. Entro la fine del mese di maggio di ogni anno dovranno essere presentate le domande per ottenere il diritto di Legname da costruzione o riparazione alla apposita Commissione Comunale di cui all'art. 1, la quale vaglierà le richieste e formulerà una graduatoria attenendosi ai seguenti criteri di priorità:

- a) richiedenti ammessi negli anni precedenti ma che non abbiano potuto beneficiare della assegnazione a causa del raggiungimento del tetto massimo del quantitativo di legname fissato annualmente;
- b) richiedenti sprovvisti di abitazione propria e che intendano costruire la loro prima casa nel Comune di Lusiana, ordinati secondo la data di acquisizione della Concessione Edilizia;
- c) richiedenti che intendano riparare l'abitazione propria in cui risiedono, ordinati secondo la data di presentazione delle richieste di assegnazione. In caso di contemporanea presentazione, si procederà a sorteggio;

6. Il prelievo del legname per la costruzione e la riparazione dei fabbricati può avvenire nei seguenti modi:

- a) direttamente dall'assegnatario previa martellatura e misurazione da parte della competente autorità, in questo caso l'assegnatario dovrà provvedere al recupero di tutto il materiale residuo della lavorazione sul letto di caduta, mentre il taglio dovrà essere effettuato con l'assistenza di personale qualificato ed alla presenza di un Agente Forestale Comunale, nonchè nel rispetto delle leggi forestali.

b) indirettamente tramite l'assegnazione di una quota in numerario corrispondente alla vendita del legname e dedotte le spese di allestimento. Ad ogni singolo assegnatario sarà quindi versata una somma pari alla cubatura assegnata per l'utile netto del prezzo d'asta spuntato, detratte le spese connesse e con il rispetto delle normative in materia fiscale.

7. Le assegnazioni del legname di cui sopra verranno effettuate a lavori eseguiti e resi abitabili o agibili.

8. In caso di calamità naturali che provochino danni alle strutture, i limiti quantitativi di cui al comma 1, 2 e 4 possono essere superati con apposita deliberazione della Giunta Municipale.

CAPO 2°: IL DIRITTO DI USO CIVICO DI PASCOLATICO.

Art. 8) Specificazione del diritto di Pascolatico.

1. Il Diritto di Uso Civico di Pascolatico, consiste nell'utilizzo dei pascoli ricadenti nei territori del Demanio Civico.

2. Tale Diritto può essere esercitato nelle seguenti forme:

- a) nei territori destinati all'Alpeggio (Malghe) solo nel periodo autunnale e dopo la smonticazione del bestiame alpeggiato;
- b) nei territori non destinati all'Alpeggio nel periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre

3. L'esercizio del diritto di Uso Civico di Pascolatico è soggetto ad autorizzazione, previa presentazione di domanda alla apposita Commissione Comunale entro il 30 Marzo di ogni anno. Tali domande verranno vagliate e verrà formuiata la relativa graduatoria tenendo conto della data di presentazione e dell'eventuale precedente assegnazione.

4. In ogni caso, l'esercizio del pascolatico è consentito esclusivamente ai Coltivatori Diretti e con bestiame di proprietà esclusiva dell'avente diritto, secondo le possibilità e proporzioni per specie fissate dal capitolato specifico delle Malghe.

CAPO 3°: IL DIRITTO DI USO CIVICO D'ERBATO.

Art. 9) Specificazione del diritto di Erbato.

1. Il diritto di Uso Civico di Erbato, consiste nel taglio dell'erba nelle zone di bosco nelle quali è fatto divieto di pascolare a causa della rinnovazione naturale o dei rimboschimenti in atto.

2. L'esercizio del diritto di Uso Civico di Erbato è soggetto ad autorizzazione, previa relativa richiesta alla apposita Commissione Comunale, la quale, individuate le aree, vaglierà e stilerà una apposita graduatoria per l'assegnazione di tale Diritto. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 Marzo di ogni anno.

3. E' fatto tassativo divieto di esercitare il diritto di Uso Civico di Erbato nei periodi della riproduzione, cova e corteggiamenti della pregiata fauna alpina.

TITOLO III°: DISCIPLINA DEGLI USI CIVICI ESERCITATI IN FORMA COLLETTIVA.

CAPO 1°: GLI USI CIVICI CONSUETUDINARI.

Art. 10) Specifica sugli usi e consuetudini.

1. Gli usi e le consuetudini sotto riportati, sono da considerarsi finalizzati all'utilizzo familiare e non commerciale in modo tale da non impendere agli altri aventi diritto di farne parimenti uso.

Il Consiglio Comunale può introdurre limitazioni di territorio e quantitative che escludano anche ogni prelievo ivi compreso quello da parte degli aventi diritto di Uso Civico.

Art. 11) Il diritto di escursione e di ricovero negli edifici delle Malghe.

1. Tutti gli aventi diritto di Uso Civico hanno pieno titolo di utilizzare, nei periodi di smonticazione delle Malghe, degli edifici connessi per il ricovero temporaneo in caso di eventi meteorologici avversi, nonché di utilizzare le riserve di legna approntate a cura del Malghese prima della smonticazione.

2. Le Associazioni locali, iscritte nell'elenco comunale, possono richiedere, ottenendolo, l'uso degli edifici delle Malghe nel periodo di smonticazione, al fine di svolgervi attività sociali di interesse della collettività degli aventi diritto di Uso Civico e secondo programmi concordati con la Giunta Comunale.

Art. 12) Il diritto di Cacciare.

1. Tutti gli aventi diritto di Uso Civico hanno diritto di esercitare la caccia, ivi compresa quella fotografica, purchè in regola con le vigenti norme in materia.

2. Tale diritto è esercitato in forma gratuita. Nessuna struttura di gestione può pretendere dagli aventi diritto di Uso Civico, il versamento di quote associative alla medesima, salvo che tale versamento non avvenga in forma volontaria o nella misura concordata con la Amministrazione Comunale.

3. L'esercizio del diritto consuetudinario di cacciare è compiuto liberamente su tutto il territorio gravato da Uso Civico indipendentemente dalla presenza di limitazioni di percorsi o di territori che non siano esplicitamente vietati alla caccia.

4. Il diritto consuetudinario di cacciare comprende l'esercizio degli appostamenti fissi riconosciuti, nonché degli antichi roccoli esistenti.

Art. 13) Il diritto di raccogliere erbe.

1. Il diritto di raccogliere erbe da parte degli aventi diritto di Uso Civico è esercitato in forma libera su tutte le erbe aromatiche e su quelle usualmente raccolte per la preparazione di piatti locali tradizionali, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti.
2. L'esercizio di questo diritto consuetudinario è gratuito e non necessita di prelieve concessioni da parte del Comune.
3. Il diritto di raccogliere erbe è esercitato in forza del titolo di proprietà collettiva sulle terre gravate da Uso Civico.

Art. 14) Il diritto di raccogliere funghi e suffrutici.

1. Tutti gli iscritti nell'anagrafe degli aventi diritto di Uso Civico hanno titolo di raccogliere funghi e suffrutici del Bosco, siccome tradizionalmente avviene, in forma gratuita, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti.
2. Tale diritto è esercitato su tutte le terre appartenenti al demanio di Uso Civico.

Art. 15) Il diritto di raccogliere rane e chioccioline.

1. Tutti coloro che risultano iscritti all'anagrafe degli aventi diritto di Uso Civico possono esercitare l'uso consuetudinario della raccolta delle rane e delle chioccioline in forma gratuita, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti.
2. L'esercizio del diritto di raccogliere rane e chioccioline da parte degli aventi diritto deve essere preventivamente avallato dal Comune in considerazione della rarefazione delle specie e a tutela del patrimonio collettivo.
3. E' tuttavia vietata la raccolta nei periodi di riproduzione e cova della suddetta fauna inferiore.

Art. 16) Il diritto di raccogliere le foglie morte.

1. Tutti gli iscritti nell'anagrafe degli aventi diritto di Uso Civico possono esercitare il diritto consuetudinario della raccolta di foglie secche nei boschi di faggio appartenenti al demanio civico, previa autorizzazione comunale.
2. Il diritto consuetudinario della raccolta delle foglie secche è esercitato in forma gratuita ed esclusivamente nei periodi indicati nelle autorizzazioni.

Art. 17) Il diritto di approvvigionarsi di stangame e pali per recinzioni.

1. Tutti gli aventi diritto di Uso Civico possono esercitare il diritto consuetudinario di approvvigionarsi di legname idoneo per la realizzazione in proprio di pali o stanghe in genere da impiegarsi nelle recinzioni delle proprie terre.
2. L'esercizio del diritto avviene previa autorizzazione del Comune, nel rispetto dei quantitativi disponibili, con un limite massimo di 15 quintali per ogni avente diritto nell'arco di 10 anni, previo pagamento forfettario che verrà stabilito nell'autorizzazione.

3. Le piante che possono essere assegnate per ricavarne stangame, nonché pali, sono esclusivamente quelle dell'assortimento necessario ma provenienti esclusivamente da schianti, ovvero dal taglio di piante sottomesse e deperienti effettuato nel corso delle martellate ordinarie di lotti di legname resinoso.

4. E' vietato il taglio di piante sane e abetine per l'assegnazione di legname da pali e stangame.

5. L'apposita Commissione Comunale di cui all'art. 1, può fissare quantità massime di prodotto assegnabile a ciaschedun avente diritto di Uso Civico.

6. E' vietata ogni cessione del materiale assegnato. Onde garantire questa prescrizione, l'Ufficio Forestale Comunale verificherà caso per caso, l'avvenuto impiego del materiale assegnato per gli scopi dichiarati nella domanda.

Art. 18) Il diritto di approvvigionarsi di legname per esercitare il piccolo artigianato manufatturiero.

1. Tutti gli aventi diritto di Uso Civico possono esercitare il diritto consuetudinario di approvvigionarsi di legname per svolgere attività di piccolo artigianato manufatturiero.

2. Entro il 31 Gennaio gli interessati possono presentare domanda di assegnazione indicando l'essenza legnosa richiesta, la quantità e il tipo di attività artigianale nella quale si intende impiegare il legname.

3. Sono considerate attività artigianali manufatturiere, ai sensi del presente regolamento, quelle esercitate dal richiedente in proprio, anche con l'ausilio di operai e volte a produrre:

- a) oggettistica da regalo;
- b) opere d'arte;
- c) scandole;
- d) componenti d'arredo comportanti interventi di intaglio eseguiti a mano;
- e) componenti di arredo urbano, quali portafiori, panchine e similari purchè comportanti interventi di intaglio.

Sono escluse le attività di produzione di pali con recinzione a stanghe che vanno riferite al precedente articolo.

4. Ad ogni avente diritto di Uso Civico che intenda praticare il piccolo artigianato manufatturiero, possono essere assegnate nel corso di un anno, complessivamente non più di 2,5 mc. di legname, previa apposita autorizzazione con relativo pagamento forfettario che verrà stabilito a mc. dalla apposita Commissione Comunale.

Art. 19) Il diritto all'assegnazione di legna di faggio per il riscaldamento della propria abitazione.

1. Tutti gli aventi diritto di Uso Civico sono assegnatari, per antico uso consuetudinario, di legna di faggio per il riscaldamento della propria abitazione.

2. I boschi di faggio appartenenti al demanio di Uso Civico sono governati esclusivamente a ceduo ed il loro prodotto è destinato agli aventi diritto di Uso Civico per scopi di riscaldamento.
3. Il piano di Assestamento Forestale stabilisce la massa legnosa complessiva che può essere tagliata per l'assegnazione annuale. Tale massa legnosa è stabilita, avuto riguardo del mantenimento della capacità riproduttiva dei cedui di faggio.
4. In relazione alla massa legnosa che è possibile tagliare, la Giunta Comunale stabilisce:
 - a) la periodicità dell'assegnazione agli aventi diritto, salvo il principio dell'equità;
 - b) la misura della "razione" da assegnare ad ogni singolo avente diritto.
5. La razione di faggio è assegnata al Capofamiglia che rappresenta i diritti di Uso Civico di tutti i coloro che abitano la medesima unità immobiliare.
6. Nei casi di coabitazione di più capifamiglia nella medesima unità immobiliare, è assegnata un'unica razione e il diritto di Uso Civico è esercitato dal titolare di maggiore età.
7. Entro la data stabilita dalla Giunta Comunale, l'Ufficio Forestale redige l'avviso pubblico di assegnazione del faggio che deve recare:
 - a) l'indicazione delle zone di taglio del faggio;
 - b) l'indicazione delle contrade e, per il centro, delle vie assegnatarie;
 - c) l'indicazione delle giornate e degli orari durante i quali, improrogabilmente, si procederà alla distribuzione delle bollette, nonché dell'Ufficio o luogo presso il quale detta distribuzione avverrà;
 - d) l'indicazione del quantitativo di faggio spettante ad ogni Capofamiglia;
 - e) l'indicazione della misura del rimborso spese sostenute per il taglio del faggio, nonché per tutte le operazioni preliminari e successive;
 - f) l'indicazione del luogo, del giorno, e dell'ora di estrazione dei numeri corrispondenti alle razioni assegnate;
 - g) i termini entro i quali l'avente diritto è tenuto, pena la revoca dell'assegnazione, ad asportare dal bosco la legna assegnata.
8. L'assegnazione delle razioni di faggio a coloro che hanno ritirato la bolletta entro i termini avviene esclusivamente per estrazione a sorte. Detta estrazione è effettuata dal Responsabile dell'Ufficio Forestale Comunale alla presenza di due testimoni, nonché del Sindaco o del suo delegato.
9. Nessuna responsabilità può essere addossata all'Amministrazione per eventuali ammanchi di legna dopo la consegna.
10. E' severamente proibito l'asporto e la vendita fuori del Comune di tutta la legna raccolta nei boschi comunali, comprese le partite di assegnazione.
11. Coloro che commetteranno danni al bosco, che si approprieranno dell'altrui partita o che incorreranno in infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, saranno assoggettati al pagamento degli eventuali danni in ragione del doppio del valore commerciale delle piante danneggiate ed al pagamento delle contravvenzioni e delle penalità stabilite dalle leggi di polizia Forestale. Altresì saranno esclusi dal diritto di Uso Civico secondo le modalità e tempi a seguito riportati.

Art. 20) Riserva collettiva di faggio.

1. Il Comune può prevedere il taglio, l'asporto, la spaccatura e l'accumulo di legna di faggio nella misura stabilita dalla Giunta Comunale presso il deposito comunale, al fine di far fronte a necessità sopravvenienti e d'urgenza, nonchè per l'assegno di razioni in forma gratuita presso il domicilio di razioni a cittadini aventi diritto di Uso Civico che si vengono a trovare in condizioni di particolare bisogno, nonchè alle Parrocchie, agli asili e alle scuole che ricadono nel territorio comunale e che ne facciano relativa richiesta.

2. Gli assegni gratuiti di razioni, nella misura fissata per i cittadini aventi diritto di Uso Civico, sono deliberati dalla Giunta a favore di coloro che sono iscritti nell'elenco del "minimo vitale", secondo previsione del vigente regolamento dei contributi.

CAPO 2°: L'IMPIEGO DEI FRUTTI E DELLE RENDITE PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO DI USO CIVICO.

Art. 21) Individuazione dei frutti e delle rendite.

1. I frutti e le rendite che costituiscono le entrate della gestione finanziaria del demanio civico sono:

- a) I canoni delle concessioni-contratto stipulate per la conduzione delle Malghe e degli Alpeggi in genere;
- b) I corrispettivi dei contratti d'Asta della vendita di tutti i tipi e di tutti gli assortimenti di legname prodotto dai boschi gravati dall'Uso Civico;
- c) I canoni delle concessioni-contratto stipulate per la conduzione di edifici ricadenti nel demanio di Uso Civico, e per qualsivoglia finalità (Agriturismo, Rifugi, Bivacchi, Manufatti in genere);
- d) I corrispettivi delle concessioni-contratto di sfruttamento delle cave;
- e) I corrispettivi delle concessioni-contratto stipulate con i gestori di impianti ed attrezzature estive ed invernali ubicate su territorio appartenente al demanio di Uso Civico;
- f) I corrispettivi delle concessioni temporanee di occupazione del suolo demaniale per finalità consentite dalla legge;
- g) I contributi di qualsiasi natura e provenienza erogati a favore del demanio di Uso Civico;
- h) I corrispettivi delle concessioni per la raccolta di tutti i frutti del pascolo e del bosco, nonché dei funghi e della fauna inferiore di cui è consentita la raccolta;
- i) I corrispettivi delle concessioni per il prelievo di selvaggina stanziale;
- l) Ogni altro corrispettivo o canone per l'utilizzo del suolo o il prelievo di prodotti dal demanio soggetto al vincolo di Uso Civico e consentiti dalla legge.

Art. 22) Individuazione dei campi di impiego delle utilità nette.

1. Le utilità nette, derivanti dalle entrate di cui all'art. 21 detratte dalle spese di gestione, possono essere impiegate dall'Amministrazione Comunale nei seguenti campi di attività:

- a) Miglioramento del demanio di Uso Civico;
- b) Miglioramento delle strutture e dei servizi sociali per gli Anziani, i Giovani e le categorie protette e più deboli;
- c) Acquisto di patrimonio immobiliare per favorire l'avviamento allo studio universitario o specialistico dei figli degli aventi diritto di Uso Civico;
- d) Sostegno dell'Associazionismo comunale, culturale, sociale e sportivo, del tempo libero, per iniziative nell'interesse della collettività degli aventi diritto;
- e) Sostegno delle attività d'impresa del primario, del secondario e del terziario, per gli aventi diritto di Uso Civico;
- f) Sostegno delle iniziative concernenti le tradizioni locali, ivi comprese quelle a carattere religioso;
- g) Miglioramento delle strutture storico-artistiche quali: chiese e arredi religiosi; ritrovamenti archeologici, paleontologici ed etnografici; opere d'arte, ivi compresi i capitelli votivi tradizionali;

h) Miglioramenti dell'ambiente naturale;

i) Ogni altra cosa atta a favorire la conservazione ed il miglioramento delle condizioni socio-economiche degli aventi diritto di Uso Civico.

2. Con il Bilancio consuntivo sarà presentata da parte della apposita Commissione Consigliare una relazione descrittiva degli impieghi effettuati dimostrando il rispetto delle norme dettate dal presente regolamento.

Art. 23) La gestione dei boschi d'alto fusto.

1. I boschi d'alto fusto, insistenti sulle terre gravate da Uso Civico, sono soggetti alle prescrizioni e ai vincoli stabiliti dalla legge forestale, nonché a quelli stabiliti dal Piano di Assestamento.

2. L'Amministrazione Comunale, tramite il proprio Ufficio Forestale, per conto della collettività degli aventi diritto di Uso Civico, dà attuazione al Piano di Assestamento Forestale, procedendo ai tagli delle riprese annuali ed all'espletamento delle relative Aste Pubbliche, indicando nei bandi di gara e in tutti i documenti del procedimento la provenienza dal demanio di Uso Civico degli assortimenti in vendita.

3. L'Amministrazione Comunale, tramite il proprio Ufficio Forestale, provvede annualmente a destinare il 20% degli introiti derivanti dalla vendita del legname d'alto fusto, per l'attuazione di progetti di miglioramento del patrimonio boschivo in genere e specificatamente appartenente al demanio di Uso Civico.

4. Tutte le partite di legname d'alto fusto debbono essere cedute a mezzo di Asta Pubblica. In casi eccezionali, debitamente motivati e comunque per partite limitate, si potrà procedere a trattativa privata.

Art. 24) La gestione dei pascoli d'Alpeggio Estivo.

1. L'Amministrazione Comunale per conto della collettività degli aventi diritto, tramite il proprio Ufficio Forestale, provvede alla gestione dei pascoli d'Alpeggio.

2. I pascoli d'Alpeggio, previo esperimento di gara nelle forme pubbliche previste dallo specifico regolamento comunale, sono assegnati mediante concessione-contratto per un temporale non superiore ad anni 6, salvo variazioni stabilite dal relativo regolamento.

3. Il Piano di Assestamento Forestale indica il carico di ogni singola Malga, le operazioni colturali cui il titolare della Concessione-Contratto è tenuto ad effettuare a propria cura e spesa nel corso e alla fine della monticazione, nonché la durata dell'Alpeggio estivo.

4. La Concessione-Contratto ha per esclusivo oggetto la monticazione dei pascoli attribuiti alla Malga cui si riferisce, nel rispetto del carico fissato, nonché l'utilizzo delle strutture di abitazione e ricovero del bestiame nello stato in cui si trovano all'atto dell'offerta, limitatamente al periodo annuale estivo indicato nel Piano di Assestamento.

5. Nessuna concessione sarà rilasciata a quelle ditte o soggetti che abbiano questioni pendenti con il Comune in generale e, in particolare, in materia di Alpeggio Estivo. Saranno esclusi anche tutti coloro che risultino morosi nel pagamento dei corrispettivi per altre concessioni o contratti antecedenti.

6. E' esplicitamente vietato il sub-concedere le Malghe con i relativi terreni di pertinenza e ciò in via assoluta, salvo il subentro di eredi in caso di decesso del titolare della Concessione.

7. Il Concessionario della Malga, per il periodo annuale estivo concesso, può attivare ulteriori attività, oltre a quella produttiva agricola, purchè previa autorizzazione del Comune. In tal caso, il corrispettivo annuale della concessione dovrà essere adeguato su indicazione della Giunta Municipale.

8. L'apposita Commissione Consigliare di cui all'art. 1 sarà convocata almeno una volta all'anno per svolgere attività di sopralluogo in visita Malghe, onde poter constatare e/o accertarsi degli interventi di sistemazione necessari.

Art. 25) Le concessioni per lo sfruttamento delle cave su terreni soggetti ad Uso Civico.

1. L'Amministrazione Comunale, per conto della collettività degli aventi diritto di Uso Civico, può concedere lo sfruttamento di cave di marmo e calcari in genere estraibili da terreni del demanio civico.

2. Per il rilascio delle concessioni di cui al precedente comma, si richiamano le modalità e forme previste dallo specifico regolamento per lo sfruttamento di cave ricadenti su terreni gravati da Uso Civico.

3. Nessuna concessione sarà rilasciata a quelle ditte o soggetti che abbiano questioni pendenti con il Comune in generale e, in particolare, in materia di escavazione. Saranno esclusi anche tutti coloro che risultino morosi nel pagamento dei corrispettivi per altre concessioni o contratti antecedenti.

4. E' esplicitamente vietato il sub-concedere gli ambiti di estrazione assegnati e ciò in via assoluta, salvo il subentro di eredi in caso di decesso del titolare della Concessione.

5. Il Concessionario si assume l'onere di acquisire tutte le autorizzazioni regionali, statali e provinciali necessarie e ciò entro un anno dalla data di concessione. Trascorso tale periodo, per il quale non si fa luogo all'applicazione del corrispettivo, questo inizia a decorrere e va versato alle scadenze fissate. Nel caso in cui, alla scadenza della 1^a rata, il concessionario non provveda al pagamento della stessa, la concessione decade automaticamente e il Comune provvede a liberare l'area dal vincolo della stessa, salvo la richiesta dei danni patiti dal Comune.

Art. 26) Le concessioni per gli impianti e le attrezzature sportive su terreni soggetti ad Uso Civico.

1. L'Amministrazione Comunale, per conto della collettività degli aventi diritto di Uso Civico, può procedere, mediante concessioni, affinché siano attivati e gestiti impianti ed attrezzature sportive sui terreni appartenenti al demanio di Uso Civico.

2. Le concessioni debbono essere corredate da apposita convenzione che stabilisca l'uso e l'utilizzo delle aree destinate.

3. E' vietato sub-concedere, in parte o totalmente, la concessione. Nel caso che ciò avvenga, la concessione decade automaticamente con tutte le conseguenze di legge.

4. Il Concessionario si assume l'onere di acquisire tutte le autorizzazioni regionali, statali e provinciali prescritte e ciò entro un anno dalla concessione. Trascorso tale periodo senza che sia stato applicato il corrispettivo della concessione, questà inizia a decorrere e deve essere versato, alla scadenza prevista, il corrispettivo pattuito. In caso contrario, la concessione decade automaticamente e il Comune procede a liberare l'area dal vincolo in modo che quest'ultima possa essere riassegnata, salvo la richiesta danni patiti dal Comune.

Art. 27) Le concessioni temporanee di occupazione di suolo del demanio civico.

1. Tutte le occupazioni temporanee di suolo appartenente al demanio di Uso Civico, sono soggette a rilascio di previa concessione da parte del Comune a nome e per conto della collettività degli aventi diritto.

2. La Giunta Municipale stabilirà di volta in volta la tassa per tale occupazione a seconda della superficie, del tempo di utilizzo e dell'attività svolta nelle suddette aree, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 28) Le concessioni per la raccolta dei frutti del sottobosco, dei funghi, nonché della piccola fauna inferiore consentita.

1. Tutti i prodotti naturali delle terre gravate dagli Usi Civici, sia appartenenti al mondo vegetale così come quelli appartenenti al mondo animale, sono di esclusiva proprietà della collettività degli aventi diritto di Uso Civico.

2. Salvo specifiche normative Provinciali, Regionali o Statali, il diritto di raccogliere tali prodotti spetta agli aventi diritto di Uso Civico nelle quantità, qualità e limiti stabiliti dagli appositi Regolamenti Forestali.

3. L'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite altri enti preposti, può rilasciare concessioni onerose a soggetti diversi dagli aventi diritto di Uso Civico per i quali la concessione è libera e tacita.

Art. 29) Le concessioni per l'esercizio dell'attività venatoria.

1. Il Consiglio Comunale può attivare, nell'ambito del territorio gravato dai diritti di Uso Civico, speciali aziende per la tutela della fauna e l'esercizio controllato dell'attività venatoria.

2. Dette aziende saranno gestite dal Comune attraverso le locali organizzazioni venatorie e naturalistiche, previa stipula di convenzione di utilizzo.

3. Le Istituzioni di gestione di tali Aziende possono prevedere nel loro regolamento il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio venatorio a soggetti non appartenenti alla collettività degli aventi diritto di Uso Civico, stabilendo altresì il numero massimo di autorizzazioni annuali da emettersi, il costo relativo nonché i criteri di priorità per il rilascio, il tutto preventivamente approvato dalla Giunta Municipale.

4. In tutto il territorio soggetto ad Usi Civici, il Comune può rilasciare concessioni per l'installazione di appostamenti fissi da concordarsi con le organizzazioni venatorie del Comune di Lusiana. Tali concessioni sono onerose ed hanno durata limitata al periodo venatorio, il tutto nel rispetto delle normative vigenti in materia.

5. Tutte le strutture esistenti per l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio soggetto ad Uso Civico, sono di proprietà della collettività degli aventi diritto.

TITOLO IV°: NORME TRANSITORIE E FINALI.

Art. 30) Attribuzione delle funzioni di gestione del patrimonio di Uso Civico.

1. Le funzioni gestionali del patrimonio appartenente al demanio di Uso Civico sono svolte dall'Amministrazione Comunale in via transitoria.

Art. 31) Provvedimenti sospensivi.

1. L'apposita Commissione Consigliare di cui all'art. 1, su proposta della Giunta Municipale o del Comando dell'Ufficio Forestale, può sospendere, per periodi prefissati, l'esercizio di quegli Usi Civici esercitati in forma diretta (TITOLO II°) o, a seconda della gravità del caso, anche di tutti gli Usi Civici, qualora tale esercizio comprometta la risorsa, ovvero il patrimonio di Uso Civico. Analogo provvedimento può essere assunto al fine di rispettare le prescrizioni e le limitazioni dettate dal Piano di Assestamento Forestale.

2. Il Consiglio Comunale può sospendere o modificare, anche per periodi prefissati, quegli usi consuetudinari che venissero a contrastare con il migliore utilizzo dato al fondo interessato da parte del Consiglio stesso.

3. Gli aventi diritto di Uso Civico possono singolarmente essere sospesi dall'esercizio dei propri diritti, sia civili che consuetudinari, nei casi di violazione delle disposizioni del presente regolamento e, per una durata come di seguito specificato:

a) furto di legna	sospensione anni	10
b) pascolo abusivo	"	3
c) sfalcio d'erba abusiva	"	2
e) danneggiamento del patrimonio di Uso Civico	"	10
f) concessione a terzi delle assegnazioni in genere	"	5
g) impiego improprio dell'assegno per manifattura	"	3
h) raccolta di prodotti oltre le quantità stabilite	"	1

Altri casi che si presentassero saranno esaminati e quantificati dalla apposita Commissione Consigliare.

4. La recidiva comporta il raddoppio delle sospensioni.

5. La sospensione viene deliberata dalla Giunta Municipale su proposta della apposita Commissione Consigliare che è tenuta ad attivare la procedura di cui al presente articolo.

6. Avverso la sospensione è ammesso ricorso al Sindaco che decide nel merito in via definitiva.

7. Il titolare di Uso Civico sospeso dall'esercizio degli stessi non può esercitarli e nessun atto autorizzativo può essere emesso dall'Amministrazione nei suoi confronti sino alla scadenza del termine di cui sopra.

8. Dovrà essere preso nota nell'apposita anagrafe di tutte le sospensioni emesse e in corso d'opera.

Art. 32) La capacità edificatoria dei suoli-appartenenti al demanio di Uso Civico.

1. La capacità edificatoria dei suoli costituenti il demanio di Uso Civico appartiene alla collettività degli aventi diritto.
2. Del pari, ogni altra destinazione attribuita a detti suoli dai Piani Territoriali, nonché dal Piano Regolatore, è attuata nell'interesse della collettività degli aventi diritto.

Art. 33) Individuazione degli usi esercitati dal capofamiglia anche in rappresentanza del proprio nucleo familiare.

1. Gli Usi Civici e/o consuetudinari esercitati dal capofamiglia in rappresentanza del proprio nucleo familiare, ovvero dal convivente di maggiore età, sono:

- a) il legnatico (art. 5-6-7);
- b) il pascolatico (art. 8);
- c) l'erbatico (art. 9);
- d) il diritto consuetudinario di approvvigionarsi di stangame e pali per le recinzioni (art. 17);
- e) il diritto di approvvigionarsi di legname per esercitare il piccolo artigianato manifatturiero (art. 18);
- f) il diritto di assegnazione del faggio per il riscaldamento della propria abitazione (art. 19).

2. Tutti gli altri usi, e/o consuetudini, sono esercitati da ogni singolo avente diritto iscritto nell'anagrafe di cui al precedente art. 1, individualmente.
I minorenni esercitano i propri diritti sotto la responsabilità dei genitori o di chi ne fa le veci.

Art. 34) Allegati e regolamenti integrativi.

1. Tutti i regolamenti concernenti l'utilizzo dei beni soggetti ad Uso Civico, vengono automaticamente integrati con le disposizioni di cui al presente regolamento. In particolare;

- a) REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE;
- b) CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEI BOSCHI;
- c) CAPITOLATO PER LA MONTICAZIONE DELLE MALGHE;
- d) REGOLAMENTO PER LO SFRUTTAMENTO DI CAVE;
- e) REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE RICADENTI SU TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO.

TITOLO I°: L'AMBITO DI APPLICAZIONE.

Art. 1) Scopi e finalità.

1. Il presente Regolamento detta norme per l'esercizio dei Diritti di Uso Civico sulle terre appartenenti a tale Demanio ai sensi della legge 16 Giugno 1927 n. 1766 e del R.D. 26 Febbraio 1928 n. 332 e, precisamente di tutte le aree e stabili comunali siti nel Comune di Lusiana e di quelle, site in altri comuni (Asiago e Lugo), come le malghe Laste di Manazzo, Larici di Sotto e di Sopra, Galmarara, Zingarella e parte alta fino a Cima 12, nonché degli altri Beni di proprietà del Comune di Lusiana, così come decreto di assegnazione Prot. n. 950 del 23 settembre 1959.
2. I Diritti di Uso Civico sono esercitati dagli aventi diritto, nei seguenti modi:
 - a) in forma diretta;
 - b) in forma collettiva con la partecipazione al godimento promiscuo dei Beni appartenenti al Demanio di Uso Civico.
3. A garantirne il diritto reale di godimento degli aventi diritto e della loro famiglia, viene istituita una Commissione Comunale composta da due consiglieri di maggioranza, uno di minoranza e dal responsabile dell'ufficio Vigilanza Comunale. Tale Commissione avrà la durata della legislatura in corso e, verrà rinnovata allo scadere della stessa.

Art. 2) Titolari dei diritti di Uso Civico.

1. Sono titolari dei Diritti di Uso Civico e possono esercitarli sia singolarmente, sia partecipando al godimento promiscuo dei beni, tutti i cittadini originari del Comune ovvero che vi risiedano continuativamente da almeno 10 anni senza aver commesso atti contro il Demanio di Uso Civico.
2. Gli emigranti conservano il titolo per l'esercizio dei Diritti di Uso Civico e lo esercitano immediatamente al loro rientro indipendentemente dal periodo di residenza di cui al precedente comma.
3. Nei casi previsti dal presente regolamento, l'Uso Civico del nucleo familiare è rappresentato dal capofamiglia. In tali casi egli si fa garante presso il comune del godimento del diritto di Uso Civico da parte di tutti i propri famigliari e conviventi.
4. Presso l'Ufficio Vigilanza Comunale è istituita l'anagrafe degli aventi diritto di Uso Civico, ordinati per nuclei famigliari con l'individuazione del capofamiglia. Vanno altresì individuati i casi di coabitazione di più capifamiglia e il soggetto più anziano fra loro che li rappresenta.
5. Tale anagrafe è mantenuta aggiornata a cura del responsabile dell'Ufficio Vigilanza Comunale, al quale il responsabile dell'Ufficio Anagrafico Comunale è tenuto a fornire gli aggiornamenti necessari.
6. Sono sospesi dall'esercizio dei diritti di Uso Civico, per un periodo da uno a dieci anni, su deliberazione della apposita Commissione Comunale:

- a) coloro che contravvengono alle leggi forestali, nonchè per gravi infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento (quali: furti gravi, incendi dolosi, danneggiamento grave agli immobili);
- b) coloro che danneggiano volontariamente le opere e i beni del Demanio Civico.

7. I cittadini temporaneamente esclusi dal diritto d'esercizio di Uso Civico devono figurare su apposito registro alla cui revisione deve essere provveduto entro il mese di gennaio di ciascuno anno a cura della apposita Commissione Comunale.

8. Tutti gli aventi diritto di Uso Civico hanno pieno titolo ad utilizzare la viabilità esistente, ivi compresi i sentieri, i tratturi, le mulattiere nonchè la viabilità militare dismessa, utilizzando veicoli a motore, a trazione animale ed altri veicoli, idonei alla specifica struttura di collegamento praticata, salvo limitazioni stabilite con ordinanza del Sindaco. Dovrà essere fatta apposita richiesta al Sindaco del Comune, il quale rilascerà un apposito bollo per permettere la circolazione su tutte le strade, onde poter esercitare il diritto di godimento, usanza e consuetudine di Uso Civico.

Tale bollo raffigurerà il simbolo del Comune, l'anno di emissione, e il Titolare di Uso Civico con nucleo familiare; dovrà essere esposto sul mezzo di trasporto usato in modo ben visibile per l'eventuale controllo delle forze d'ordine preposte. Dovrà essere restituito al momento della cessazione di titolarità e denunciata la eventuale scomparsa.

Art. 3) Individuazione dei diritti di Uso Civico.

1. I Diritti di Uso Civico sui beni di cui all'art. 1 precedente, sono esercitati in via generale su tutti i prodotti delle terre e sui beni appartenenti al Demanio di Uso Civico.

2. Gli usi che spettano per indifferenziato, inalienabile nonchè imprescrittibile diritto agli aventi titolo sono:

- a) Il Legnatico
- b) Il Pascolatico
- c) L'Erbatico

3. La partecipazione in forma collettiva al godimento promiscuo dei Beni appartenenti al Demanio di Uso Civico da parte degli aventi diritto si attua nei seguenti modi:

- a) attraverso l'impiego di tutti i frutti e di tutte le rendite provenienti dalle Concessioni d'uso nonchè, dai proventi della gestione dei Beni e delle terre di uso civico, esclusivamente per la crescita sociale, culturale ed economica della collettività degli aventi titolo, nonchè per la conservazione del demanio stesso;
- b) attraverso l'esercizio di usi consuetudinari anche sopravvenuti nell'interesse della collettività degli aventi diritto e comunque sinchè tali usi non divengano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo.

4. Sono usi consuetudinari:

- il diritto di escursione e di ricovero negli edifici delle Malghe al di fuori dei periodi di monticazione;
- il diritto di cacciare;
- il diritto di raccogliere erbe;
- il diritto di raccogliere funghi e suffrutici del bosco;
- il diritto di raccogliere rane e chioccioline;

TITOLO IV°: NORME TRANSITORIE E FINALI.

Art. 30) Attribuzione delle funzioni di gestione del patrimonio di Uso Civico.

1. Le funzioni gestionali del patrimonio appartenente al demanio di Uso Civico sono svolte dall'Amministrazione Comunale in via transitoria.

Art. 31) Provvedimenti sospensivi.

1. L'apposita Commissione Consigliare di cui all'art. 1, su proposta della Giunta Municipale o del Comando dell'Ufficio Forestale, può sospendere, per periodi prefissati, l'esercizio di quegli Usi Civici esercitati in forma diretta (TITOLO II°) o, a seconda della gravità del caso, anche di tutti gli Usi Civici, qualora tale esercizio comprometta la risorsa, ovvero il patrimonio di Uso Civico. Analogo provvedimento può essere assunto al fine di rispettare le prescrizioni e le limitazioni dettate dal Piano di Assestamento Forestale.

2. Il Consiglio Comunale può sospendere o modificare, anche per periodi prefissati, quegli usi consuetudinari che venissero a contrastare con il migliore utilizzo dato al fondo interessato da parte del Consiglio stesso.

3. Gli aventi diritto di Uso Civico possono singolarmente essere sospesi dall'esercizio dei propri diritti, sia civici che consuetudinari, nei casi di violazione delle disposizioni del presente regolamento e, per una durata come di seguito specificato:

a) furto di legna	sospensione anni	10
b) pascolo abusivo	"	3
c) sfalcio d'erba abusiva	"	2
d) danneggiamento del patrimonio di Uso Civico	"	10
e) concessione a terzi delle assegnazioni in genere	"	5
f) impiego improprio dell'assegno per manifattura	"	3
g) raccolta di prodotti oltre le quantità stabilite	"	1

Altri casi che si presentassero saranno esaminati e quantificati dalla apposita Commissione Consigliare.

4. La recidiva comporta il raddoppio delle sospensioni.

5. La sospensione viene deliberata dalla Giunta Municipale su proposta della apposita Commissione Consigliare che è tenuta ad attivare la procedura di cui al presente articolo.

6. Avverso la sospensione è ammesso ricorso al Sindaco che decide nel merito in via definitiva.

7. Il titolare di Uso Civico sospeso dall'esercizio degli stessi non può esercitarli e nessun atto autorizzativo può essere emesso dall'Amministrazione nei suoi confronti sino alla scadenza del termine di cui sopra.

8. Dovrà essere preso nota nell'apposita anagrafe di tutte le sospensioni emesse e in corso d'opera.

Allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 dell'8.08.1997
(Testo Nuovo)

Art. 1) Scopi e finalità.

1. Il presente Regolamento detta norme per l'esercizio dei Diritti di Uso Civico sulle terre appartenenti a tale Demanio ai sensi della legge 16 Giugno 1927 n. 1766 e del R.D. 26 Febbraio 1928 n. 332 e, precisamente di tutte le aree e stabili comunali siti nel Comune di Lusiana e di quelle, site in altri comuni censuari amministrati cioè da (Asiago e Lugo), come le malghe Laste di Manazzo, Larici di Sotto e di Sopra, Galmarara, Zingarella e parte alta fino a Cima 12, nonché degli altri Beni di proprietà del Comune di Lusiana, così come decreto di assegnazione Prot. n. 950 del 23.09.1959.
2. I Diritti di Uso Civico sono esercitati dagli aventi diritto, nei seguenti modi:
 - a) in forma diretta;
 - b) in forma collettiva con la partecipazione al godimento promiscuo dei Beni appartenenti al Demanio di Uso Civico.

3. A garantirne il diritto reale di godimento degli aventi diritto e della loro famiglia, viene istituita una Commissione Comunale composta da Consiglieri di maggioranza, uno di minoranza e dal Responsabile dell'Ufficio Vigilanza Comunale. Tale Commissione avrà la durata della legislatura in corso e, verrà rinnovata allo scadere della stessa.

Art. 2) Titolari dei diritti di uso civico.

1. Sono titolari dei diritti di uso civico e possono esercitarli, sia singolarmente, sia partecipando al godimento promiscuo dei beni, tutti i cittadini originari del Comune, ovvero che vi risiedano continuativamente da almeno dieci anni senza aver commesso atti contro il demanio di uso civico.
2. Gli emigranti conservano il titolo per l'esercizio dei diritti di uso civico e lo esercitano immediatamente al loro rientro indipendentemente dal periodo di residenza di cui al precedente comma.
3. Sono considerati altresì, titolari di uso civico tutti i cittadini Lusianesi iscritti all'A.I.R.E. e contestualmente nelle liste elettorali del Comune.
4. Nei casi previsti dal presente regolamento, l'uso civico del nucleo familiare è rappresentato dal Capofamiglia. In tali casi egli si fa garante presso il Comune del godimento del diritto di uso civico da parte di tutti i propri familiari e conviventi.
5. Presso l'Ufficio Vigilanza Comunale è istituita l'anagrafe degli aventi diritto di uso civico, ordinati per nuclei familiari con l'individuazione del Capofamiglia. Vanno altresì individuati i casi di coabitazione di più Capifamiglia ed il soggetto più anziano di loro che li rappresenta.
6. Tale anagrafe è mantenuta aggiornata a cura del Responsabile dell'Ufficio Vigilanza Comunale, al quale il Responsabile dell'Ufficio anagrafico comunale è tenuto a fornire gli aggiornamenti necessari.

7. Sono sospesi dall'esercizio dei diritti di uso civico, per un periodo di uno a dieci anni, su deliberazione dell'apposita Commissione Comunale:

a) coloro che contravvengono alle Leggi forestali, nonché per gravi infrazioni alle disposizioni del presente regolamento (quali: furti gravi, incendi dolosi, danneggiamento grave degli immobili);

b) coloro che danneggiano volontariamente le opere e i beni del Demanio Civico;

c) coloro che cedono il proprio bollo ad altre persone non aventi diritto.

8. I cittadini temporaneamente esclusi dal diritto d'esercizio di uso civico devono figurare su apposito registro alla cui revisione deve essere provveduto entro il mese di gennaio di ciascun anno a cura dell'apposita Commissione Comunale.

9. Tutti gli aventi diritto di uso civico hanno pieno titolo di utilizzare la viabilità esistente, ivi compresi i sentieri, i tratturi, le mulattiere nonché la viabilità militare dismessa, utilizzando veicoli a motore, a trazione animale ed altri veicoli, idonei alla specifica struttura di collegamento praticata, salvo limitazioni stabilite con ordinanza del Sindaco.

Dovrà essere fatta apposita richiesta al Sindaco del Comune, il quale rilascerà un apposito bollo per permettere la circolazione su tutte le strade, onde poter esercitare il diritto di godimento, usanza e consuetudine di uso civico.

Tale bollo raffigurerà il simbolo del Comune l'anno di emissione, e il titolare di uso civico con nucleo familiare; dovrà essere esposto sul mezzo di trasporto usato in modo ben visibile per l'eventuale controllo delle forze d'ordine preposte. Dovrà essere restituito al momento della cessazione di titolarità e denunciata l'eventuale scomparsa.

Art. 31) Provvedimenti sospensivi

1. L'apposita Commissione Consiliare di cui all'art. 1, su proposta della Giunta Municipale o del Comando dell'Ufficio Forestale, può sospendere, per periodi prefissati, l'esercizio di quegli usi civici esercitati in forma diretta (TITOLO II) o, a seconda della gravità del caso, anche di tutti gli usi civici, qualora tale esercizio comprometta la risorsa, ovvero il patrimonio di uso civico. Analogo provvedimento può essere assunto al fine di rispettare le prescrizioni e le limitazioni dettate dal Piano di Assestamento Forestale.

2. Il Consiglio Comunale può sospendere o modificare, anche per periodi prefissati, quegli usi consuetudinari che venissero a contrastare con il migliore utilizzo dato al fondo interessato da parte del Consiglio stesso.

3. Gli aventi diritto di uso civico possono singolarmente essere sospesi dall'esercizio dei propri diritti, sia civici che consuetudinari, nei casi di violazione delle disposizioni del presente regolamento e, per una durata di seguito specificata:

a) furto legna	sospensione anni 10
b) pascolo abusivo	" " 3
c) sfalcio erba abusiva	" " 2
d) danneggiamento del patrimonio di uso civico	" " 10

e) concessione a terzi delle assegnazioni in genere	“	“	5
f) impiego improprio dell'assegno per manifattura	“	“	3
g) raccolta di prodotti oltre le quantità stabilite	“	“	1
h) cessione del bollo	“	“	1

altri casi che si presentassero saranno esaminati e quantificati dalla apposita Commissione consigliare.

4. La recidiva comporta il raddoppio delle sospensioni.

5. La sospensione viene deliberata dalla Giunta Municipale su proposta della apposita Commissione Consigliare che è tenuta ad attivare la procedura di cui al presente articolo.

6. Avverso la sospensione è ammesso ricorso al Sindaco che decide nel merito in via definitiva.

7. Il titolare di Uso civico sospeso dall'esercizio degli stessi non può esercitarli e nessun atto autorizzativo può essere emesso dall'Amministrazione nei suoi confronti alla scadenza del termine di cui sopra.

8. Dovrà essere preso nota nell'apposita anagrafe di tutte le sospensioni emesse e in corso d'opera.



COMUNE DI LUSIANA
PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 DEL 28.11.2011

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL'ART. 2 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI USO CIVICO.

L'anno **duemilaundici** addì **ventotto** del mese di **novembre** nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di prima convocazione, con l'intervento dei Signori:

Corradin Antonella	Sindaco	Presente
Passuello Sabrina	Consigliere	Presente
Villanova Ronny	Consigliere	Presente
Zanin Renzo	Consigliere	Presente
Zampese Diego	Consigliere	Presente
Broglio Dario	Consigliere	Presente
Cortese Michele	Consigliere	Presente
Pozza Matteo	Consigliere	Assente
Dalle Nogare Marco	Consigliere	Presente
Frello Massimo	Consigliere	Presente
Brazzale Alberto	Consigliere	Presente
Gandini Franco	Consigliere	Presente
Dall'Olio Massimo	Consigliere	Presente

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Zanon Dr. Giuseppe**.

Il Sig. **Corradin Avv. Antonella** nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL'ART. 2 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI USO CIVICO.

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Lusiana, lì 21.11.2011

Il Responsabile del Servizio
F.to Villanova Ronny

Visto di conformità ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 267/2000.

Lusiana, lì 21.11.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zanon dr. Giuseppe

RELAZIONA IL SINDACO:

- con delibera di C.C. n° 46 del 08.08.1997 veniva approvato il regolamento per la disciplina dell'esercizio degli usi civici;
- l'art. 2 del precitato regolamento definisce coloro che sono "titolari del diritto di uso civico" nel Comune di Lusiana;
- si ritiene opportuno integrare il contenuto dell'art. 2 con l'inserimento del seguente comma 1-bis: "Sono altresì titolari del diritto di uso civico gli iscritti all'anagrafe degli aventi diritto negli altri Comuni dell'Altopiano dei Sette Comuni, che trasferiscono la residenza nel Comune di Lusiana, a condizione che il regolamento che disciplina l'esercizio degli usi civici del Comune da cui provengono preveda il medesimo riconoscimento a favore degli iscritti all'anagrafe degli aventi diritto di uso civico del Comune di Lusiana che trasferiscono la loro residenza in quel Comune. In questo caso l'iscrizione avviene ad istanza dell'interessato";
- si propone al Consiglio la suddetta modifica-integrazione nel segno del principio di "reciprocità" tra i singoli Comuni dell'Altopiano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA l'introduzione del Sindaco;

VISTO: - l'art. 42 del D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO: - il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO: - che il Segretario Comunale ha attestato la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti;

Con voti favorevoli ed unanimi (n. 12) espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di integrare l'art. 2 del vigente "regolamento per la disciplina dell'esercizio degli usi civici" con il seguente comma 1-bis: "Sono altresì titolari del diritto di uso civico gli iscritti all'anagrafe degli aventi diritto negli altri Comuni dei Sette Comuni, che trasferiscono la residenza nel Comune di Lusiana, a condizione che il regolamento che disciplina l'esercizio degli usi civici del Comune da cui provengono preveda il medesimo riconoscimento a favore degli iscritti all'anagrafe degli aventi diritto di uso civico del Comune di Lusiana che trasferiscono la loro residenza in quel Comune. In questo caso l'iscrizione avviene ad istanza dell'interessato";
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, una volta esecutivo, ai Comuni dell'Altopiano per opportuna conoscenza;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Corradin Avv. Antonella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zanon Dr. Giuseppe

☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio sul sito informatico comunale, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Addì, 13.12.2011

Il Funzionario Incaricato
F.to Sartori Irene

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Addì, 13.12.2011

Il Funzionario Incaricato
Sartori Irene

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23.12.2011 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.

Addì, 29.12.2011

Il Funzionario Incaricato
F.to Sartori Irene

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Addì, 29.12.2011

Il Funzionario Incaricato
Sartori Irene

SI TRASMETTE PER L'ESECUZIONE ALL'UFFICIO:

(Art. 4 L. 241/90 – art. 107 c. 3° D.Lgs. n. 267/2000)

☐ SEGRETERIA
☐ PERSONALE
☐ BIBLIOTECA

☐ COMMERCIO
☐ ANAGRAFE
☐ SERV. SOCIALI

☐ TECNICO URB.
☐ TECNICO LL.PP.
☒ PATRIMONIO

☐ RAGIONERIA
☐ TRIBUTI
☐ P.L.